



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.26221, in data 01/09/2022, della REALE SOCIETÀ CANOTTIERI BUCINTORO 1882 A.s.d. di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento di una gara a cronometro con una imbarcazione tipo *coastal rowing* nel Canale della Giudecca - Comune di Venezia, in programma sabato 1° ottobre 2022, in occasione dei festeggiamenti per il 140° anniversario della fondazione della Società;

VISTA: l'Ordinanza n.591, in data 23/09/2022, del Comune di Venezia, con la quale ha regolamentato il traffico acqueo nel Canal Grande di propria competenza, in occasione della manifestazione di che trattasi;

VISTA: la nota assunta a protocollo n.28198, in data 20/09/2022, con la quale la Società VENICE YACHT PIER S.r.l. di Venezia, ha concesso il proprio nulla osta al transito dell'imbarcazione tipo *coastal rowing* nello specchio acqueo dei "Pali della Salute" nel Canale della Giudecca, in concessione alla stessa;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare il traffico acqueo nel canale marittimo lagunare di propria competenza interessato dalla manifestazione di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 24 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009, in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che sabato **1° ottobre 2022**, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, nello specchio acqueo delimitato dai punti A, B, C e D, prospiciente la Fondamenta delle Zattere nel **Canale della Giudecca** – Comune di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, si svolgerà una gara a cronometro con n.1 (una) imbarcazione tipo *coastal rowing* della REALE SOCIETÀ CANOTTIERI BUCINTORO 1882 A.s.d. di Venezia;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo marittimo meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, delimitato dai punti A, B, C e D, prospiciente la Fondamenta delle Zattere nel **Canale della Giudecca** – Comune di Venezia, è interdetto alla navigazione, sosta e ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle del Comitato organizzatore posizionate nei punti "B" e "C", della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile e di Soccorso.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di gara, ivi comprese quelle del servizio pubblico di linea, di navigare alla minima velocità di governo e mantenendosi a distanza di sicurezza dallo stesso, prestando altresì attenzione alle indicazioni provenienti dalle unità delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e a quelle in assistenza del Comitato organizzatore dislocate in loco.

Articolo 2

(Prescrizione per il Comitato organizzatore)

Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione deve:

1. contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando l'orario di inizio e fine della gara;
2. posizionare le due imbarcazioni in assistenza nei punti "B" e "C" indicati nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, con issata a riva e ben visibile una bandiera di colore "bianco";
3. provvedere alla rimozione delle eventuali boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della gara.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero FELIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

140° ANNIVERSARIO FONDAZIONE BUCINTORO - CAMPO DI GARA NEL CANALE DELLA GIUDECCA

